

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO**  
**SEZIONE 5**

**SENTENZA**

Sull'Appello n. \_\_\_\_\_ depositato il \_\_\_\_\_, avverso la pronuncia sentenza n. 8442/2019 sez. 5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma

**contro**

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 1

Atti impugnati: Cartella di pagamento n. \_\_\_ IRPEF – Aliquote 2013

1. Il Sig. SS propone appello contro la sentenza n. 8442/5/2019, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso la cartella di pagamento n. \_\_\_ per l'importo di 2.629,11, a seguito del disconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio in sede controllo e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 ex art. 36 ter DPR 600/73.

Il contribuente, anche in memorie del 11.11.2020, propone seguenti motivi di gravame: a) una dichiarazione dei redditi non può essere considerata congiunta, laddove uno dei contribuenti affermi di essere privo di propri redditi; b) la CTP non ha considerato i motivi aggiuntivamente presentati circa la validità della detrazione; c) la stessa FTP non ha valutato che le detrazioni in questione riguardavano lavori relativi alla casa familiare, vale a dire di entrambi i coniugi.

L'Ufficio chiede il rigetto dell'appello, ribadendo la piena legittimità del proprio operato.

2. L'appello merita accoglimento per le seguenti considerazioni:
  - è provato in atti che i coniugi SS e SMR hanno effettuato nella casa familiare di loro proprietà lavori volti al recupero del patrimonio edilizio, sì poter beneficiare delle detrazioni previste dalla legge 449/1997 e dal 101/2011.

- peraltro l'Ufficio, a seguito del controllo ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/1973 della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2013, ha operato il disconoscimento della detrazione delle spese in relazione al solo S., essendo egli risultato privo di redditi nell'anno di imposta in esame e come tale fiscalmente a carico della moglie.
- ritiene la Commissione che vada riconosciuta la legittimità formale dell'operato dell'Ufficio, atteso che il diritto alla detrazione è attribuito al contribuente che risulti assoggettato alle imposte sui redditi delle persone fisiche. Laddove nel caso di specie lo S., essendo rimasto nell'anno di imposta di interesse privo di un proprio reddito in particolare a seguito della perdita del posto di lavoro, risultava fiscalmente a carico della moglie.
- e tuttavia in una corretta valutazione del generale principio di solidarietà posto dall'art. 1292 codice civile, non può essere trascurato il rilievo che le detrazioni in questione derivavano dall'acquisito diritto dei coniugi ad avvalersi del recupero percentuale delle spese, congiuntamente affrontate a seguito della effettuazione di lavori di recupero edilizio relativi alla unità immobiliare costituente l'abitazione del nucleo familiare.

Diritto alla detrazione che, se quindi non direttamente riconoscibile in favore del Sig. S. in conseguenza della momentanea sua condizione di coniuge fiscalmente a carico, non può che essere in via complessiva riconosciuto alla moglie Sig.ra S. in sede di controllo dell'unica dichiarazione dei redditi oggetto di presentazione, senza che in tal modo si sia determinato un reale danno all'Erario.

L'assoluta particolarità della controversia e la controvertibilità della soluzione adottata giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello, Spese compensate.

Roma, 23 novembre 2020